



Dott. Enrico Spanu

RAGIONIERE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Via Leonardo da Vinci, 50 • 08100 NUORO
Tel. 0784/31373-33819 - Fax 0784/235373 - Cellulare 348/3860238
www.studiospanu.it • e-mail: enricospanu@studiospanu.it

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

DEL 30 APRILE 2025

DICHIARAZIONE IVA 2025: RAVVEDIMENTO E SANZIONI

È fissato al 30 aprile il termine per l'invio della dichiarazione IVA 2025 riferita al periodo 2024.

È comunque possibile inviare la dichiarazione IVA, considerata tardiva, entro 90 giorni dalla scadenza e quindi entro il 29 luglio 2025 versando le relative sanzioni in misura ridotta. Oltre tale termine la dichiarazione viene considerata omessa e soggetta a sanzioni differenti.

La sanzione prevista per la dichiarazione IVA tardiva è stabilita da 250 euro a 2.000 euro, ridotta se il contribuente usufruisce del ravvedimento operoso.

La violazione può essere sanata con ravvedimento operoso, e quindi versando una sanzione di importo ridotto a 25 euro (1/10 della sanzione ordinaria), da versare utilizzando il modello F24 e il codice tributo 8911.

Occorre inoltre versare anche le sanzioni per omesso versamento dell'imposta, se dovuta, pari al 15% dell'imposta, ridotte anch'esse per effetto del ravvedimento operoso.

Per gli invii delle dichiarazioni IVA oltre 90 giorni dalla scadenza del 30 aprile la dichiarazione IVA è considerata omessa ma ritenuta valida per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale la sanzione dovuta va dal 120% al 240% dell'ammontare dell'imposta dovuta.

Se la presentazione della dichiarazione IVA oltre 90 giorni non prevede versamento delle imposte, la sanzione minima applicata non può essere inferiore a 250 euro, fino ad un massimo di 2.000 euro.

Se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, la sanzione è pari al 60-120% dell'imposta non versata.

Se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, la sanzione è pari al 120-240% dell'imposta non versata.

ISA REDDITI 2024: LE CONDIZIONI PER I BENEFICI

Il direttore dell'Agenzia Entrate, con il [provvedimento](#) dell'11 aprile 2025, ha definito le modalità e le condizioni in presenza delle quali, per il periodo d'imposta 2024, si può riconoscere il regime premiale ai contribuenti che applicano gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale – articolo 9-bis, comma 11, del DI n. 50/2017)

Per l'**esonero del visto di conformità** per la compensazione di crediti e per il rimborso IVA che non superano i 70mila euro annui, sono previste due ipotesi, con una graduazione del beneficio in base al punteggio ISA ottenuto dal contribuente che può andare da 8 a 9.

L'esclusione dall'applicazione della disciplina delle **società non operative** è riconosciuta, per il periodo d'imposta 2024, ai contribuenti con un **livello di affidabilità almeno pari a 9** per il periodo di imposta 2024 e ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2023 e 2024.

I **termini di decadenza** per l'attività di accertamento con riferimento al periodo d'imposta 2024 sono ridotti di un anno, per i contribuenti con un **livello di affidabilità almeno pari a 8**.

L'**esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici** è riconosciuta per il periodo d'imposta 2024:

- ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo di imposta 2024;
- ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2023 e 2024.

L'**esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo**, con riferimento al periodo d'imposta 2024, è riconosciuta ai contribuenti che raggiungono un **livello di affidabilità pari almeno a 9**, ma solo a **condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato**.

ESONERO DAL PAGAMENTO IMU SOLO PER FALLIMENTO O LIQUIDAZIONE COATTA

Il beneficio dell'esonero dal pagamento dell'IMU, previsto dall'art. 10, comma 6, del D.lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 768, della L. 160/2019, spetta **esclusivamente alle imprese assoggettate a fallimento** (oggi liquidazione giudiziale) **o a liquidazione coatta amministrativa**, fino all'emissione del decreto di trasferimento degli immobili. Trattandosi di disposizioni di carattere eccezionale, non sono estensibili ad altre procedure concorsuali tramite interpretazione analogica. Sulla scorta di tale principio, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con Sentenza n. 2746/18 del 28 febbraio 2025, ha respinto il ricorso presentato da un consorzio agrario contro un avviso di accertamento IMU relativo al 2018, rilevando che il consorzio era stato ammesso solo nel 2023 al concordato preventivo, procedura non compresa tra quelle che danno diritto all'agevolazione.

SUCCESSIONI: CON L'AUTOLIQUIDAZIONE L'IMPOSTA È DETERMINATA DAL CONTRIBUENTE

Con [Circolare n. 3/E](#) del 16 aprile l'Agenzia Entrate ha fornito indicazioni sulle modifiche apportate al Testo unico successioni e donazioni (Tus) contenute nel DI n. 139/2024, nella Legge n. 104/2024 e nel DI n. 87/2024, finalizzate a una razionalizzazione della disciplina.

Si passa dall'autoliquidazione dell'imposta di successione ai chiarimenti sulle modalità di determinazione dell'importo, fino alla riduzione delle sanzioni per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025, **sono i soggetti obbligati in base alla dichiarazione di successione a provvedere autonomamente a determinare l'imposta e a richiederne il pagamento con avviso di liquidazione**, non più, quindi, gli uffici finanziari.

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione (quindi entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, più 90 giorni).

A titolo esemplificativo, se una successione viene aperta il 22 ottobre 2025 e la relativa dichiarazione presentata il 15 aprile 2026, il versamento dell'imposta può essere effettuato entro il 20 gennaio 2027 (90 giorni decorrenti dal termine finale del 22 ottobre 2026 per la presentazione della dichiarazione di successione).

La Circolare fornisce chiarimenti anche in merito alla **determinazione dell'imposta sulle successioni**, oltre a riepilogare:

- le aliquote che si applicano sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti;
- l'ammontare delle **sanzioni** relative a violazioni delle norme sulle imposte di successione e donazione, commesse a partire dal 1° settembre 2024.

GIUSTIZIA TRIBUTARIA: PER IL CREDITO D'IMPOSTA ESTERO È SUFFICIENTE IL CUD

Con la sentenza n. 674/7 del 10 marzo 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, esprimendosi in tema di crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero, ha fornito un'importante precisazione interpretativa dell'art. 165 del TUIR (D.P.R. 917/1986).

Secondo quanto stabilito, **il contribuente non è tenuto a dimostrare il pagamento dell'imposta estera tramite un'attestazione formale rilasciata dall'erario straniero**, né a fornire prova della definitività del prelievo fiscale all'estero.

Per beneficiare del credito d'imposta, infatti, **è sufficiente la presentazione del CUD rilasciato dal sostituto d'imposta**, in quanto tale documento, rilasciato dal datore di lavoro, è ritenuto attendibile e sufficiente a dimostrare l'effettivo versamento.

Non vi è alcuna ragione, quindi, secondo la Corte, di dubitare che il datore di lavoro abbia corrisposto quanto dichiarato nel CUD.

DETRAIBILITÀ SPESE SOSTENUTE PER LA FREQUENZA DI SCUOLE DELL'INFANZIA

La Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) ha innalzato, **da 800 euro a 1.000 euro per alunno**, a partire dalla dichiarazione del prossimo anno, il limite di detraibilità delle spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione.

In particolare, possono essere dettratti i costi relativi alla mensa scolastica e ai servizi scolastici integrativi, come quelli per l'assistenza al pasto e il pre e post scuola.

La detrazione spetta **anche quando il servizio è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d'istituto**, essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall'ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

5 PER MILLE: PUBBLICATO L'ELENCO DELLE ONLUS ISCRITTE PER IL 2025

Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate è disponibile [l'elenco delle ONLUS](#) che hanno chiesto di accedere al beneficio del **5 per mille per l'anno finanziario 2025** (anno d'imposta 2024).

Si tratta, in particolare, delle associazioni che, non essendo presenti nell'elenco permanente delle Onlus beneficiarie per l'anno in corso, hanno presentato la richiesta di accreditamento all'Agenzia delle entrate.

La correzione di eventuali errori anagrafici potrà essere richiesta dal legale rappresentante dell'ente o un suo incaricato munito di delega, **entro il 30 aprile 2025**, alla Direzione Regionale dell'Agenzia territorialmente competente.

Entro il 10 maggio sarà pubblicata una versione aggiornata dell'elenco delle ONLUS che hanno presentato domanda di accreditamento per l'accesso al beneficio del 5 per mille per il 2025 corretta degli eventuali errori anagrafici.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.

